



358/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **80019**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX**(C.F. omissis), nata il
omissis a omissis (omissis) e residente a omissis
(omissis), via omissis, n. omissis,
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al
ricorso, dall'Avv. Giacomo Milana (C.F.
MLNGCM76A17G274L) del Foro di Tivoli, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del
medesimo sito in Tivoli (RM), piazza del Comune, n.
7, che dichiara di voler ricevere le notificazioni
e/o comunicazioni relative al presente procedimento
all'indirizzo p.e.c.
giacomo.milana@pecavvocatitivoli.it;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

- *ricorrente*-

CONTRO

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**

(C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma alla Via
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel
presente giudizio giusta procura generale alle liti
rilasciata il 22 marzo 2024 per atto Notaio Roberto
Fantini (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313),
allegata all'atto di costituzione in giudizio,
dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R),
p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura distrettuale, fax
06/94527716;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23.7.2025, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Giovanni Mirti (per delega orale).
per il ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per
l'INPS;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente agisce, in proprio e in qualità di erede, al fine di ottenere - previa disapplicazione degli atti dell'I.N.P.S. menzionati nel ricorso - l'accertamento dell'irripetibilità dell'importo di euro 5.820,17 (cinquemilaottocentoventi/17), asseritamente indebitamente percepito dal defunto coniuge, sig. YY, per il periodo 01.01.2010 - 31.03.2016 sulla pensione cat. IPT n. omissis, eliminata per decesso del titolare, nonché per la declaratoria dell'illegittimità della trattenuta mensile di euro 100,00 (cento/00) operata nei confronti del nominato sig. YY sulla pensione cat. IPT n. omissis, dal settembre 2017 alla data del decesso (omissis), e per l'effetto, condannare l'INPS alla restituzione in favore della ricorrente, in qualità di erede, della somma complessiva trattenuta sulla predetta pensione dal settembre 2017 al omissis, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i consequenziali effetti, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

1.1 In punto di fatto rappresenta che:

a. il coniuge dell'odierna ricorrente (sig. YY), era titolare di pensione cat. IPT n. omissis

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(pensione ex dipendenti IPOST) con decorrenza dal settembre 1990;

b. dal maggio 2006 l'I.N.P.S. liquidava a favore del medesimo la pensione supplementare di vecchiaia, di anzianità e pensionamento anticipato n. omissis;

c. con lettera del 15.12.2016 l'I.N.P.S. comunicava allo stesso che, per il periodo dal 01.01.2010 al 31.03.2016, sarebbero stati pagati euro 12.120,17 in più sulla predetta pensione cat. IPT per "Trattenuta Legge 4/1960";

d. il medesimo, a mezzo del patronato (INAPI) presentava ricorso al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. in data 13.01.2017, ma decorso il termine di 90 giorni il Comitato predetto non ha adottato alcun provvedimento in merito al predetto;

e. con lettera del 09.08.2017 l'I.N.P.S., facendo seguito alla comunicazione del 15.12.2016, rendeva noto al sig. YY che il recupero dell'indebito di euro 12.120,17 sarebbe stato effettuato con trattenute di euro 100,00 mensili sulla pensione a decorrere dalla prima data utile;

f. in data omissis si verificava il decesso del marito della ricorrente;

g. con lettera del 04.04.2023, notificata in data 20.04.2023, l'I.N.P.S. si rivolgeva alla all'odierna

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente, in qualità di erede del marito, rendendo noto alla medesima che per il periodo dal 01.01.2010 al 31.03.2016 sulla predetta pensione cat. IPT (eliminata per decesso dello stesso) era stato corrisposto indebitamente un importo complessivo di euro 5.820,17 per "Trattenuta Legge 4/1960" e chiedeva il pagamento della predetta somma;

1.2 In punto di diritto formula un'unica articolata censura di irripetibilità delle somme indebitamente percepite sulla ripetuta pensione (cat. IPT n. omissis) del sig. YY, ai sensi dell'art. 13 L. 412/91 e dell'art. 206 del D.P.R. 1092/73.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

Formula, altresì, le richieste istruttorie precisate nel ricorso.

2. L'I.N.P.S. si è costituito con memoria di costituzione depositata in data 6.9.2024.

2.1 In punto di diritto:

I. evidenzia che parte ricorrente non contesta la somma richiesta a titolo di indebito, ma solo la possibilità per l'INPS di procedere a detto recupero;
II. richiamata la disciplina normativa, osserva che nella fattispecie non emerge alcuna rideterminazione della pensione, ma l'applicazione di trattenute ex

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

lege dovute a seguito dell'erogazione della pensione supplementare, sicché alcun affidamento era possibile in capo all'originario beneficiario.

III. Pone in evidenza che la richiesta restitutiva dell'INPS non è basata sulla rideterminazione dell'importo della pensione a causa di redditi che l'Inps conosceva o avrebbe dovuto conoscere, ma costituisce mera applicazione di una trattenuta da effettuare a seguito dell'erogazione della pensione supplementare, a seguito della predisposizione di idonee procedure informatiche in esito alla soppressione dell'IPOST e dell'attribuzione delle relative competenze all'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.2 In conclusione, chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e spese come per legge.

3. In esito all'udienza del 18.9.2024, questo Giudice, con ordinanza in data 20.9.2024, n. 143/2024, ordinava all'INPS di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell'ordinanza medesima, il fascicolo amministrativo, in premessa citato, anche con particolare riferimento alla integrale gestione della pensione cat. IPT n. omissis, ivi compreso il procedimento relativo alla trattenuta ex l. n. 4 del 1960 e conseguente recupero,

rinviano all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. L'INPS non ha ottemperato a detta ordinanza.

5. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

2. In via pregiudiziale, invero, deve sollevarsi d'ufficio la questione di difetto di giurisdizione, dalla cui disamina consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Dall'esame del ricorso, come evidenziato dall'INPS, si evince, infatti, con chiarezza che il medesimo ha per oggetto (solo) la ripetibilità dell'indebito, mentre alcuna questione viene posta in termini di an e/o quantum della pensione di che trattasi.

Orbene, ne deriva che *"trattandosi di controversia che ha ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni che legittimano o meno il recupero (parziale) di quanto erogato a titolo di trattamento pensionistico Non si discute*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

infatti dell'originario rapporto pensionistico e neppure degli elementi che lo caratterizzavano nell'an e nel quantum, ma soltanto della sussistenza o meno delle condizioni legali legittimanti il recupero delle somme erogate ai beneficiari superstiti dell'originario dante causa"

sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua di quanto affermato da Cass. civ. SS.UU., 10.4.2025, n. 9443, recentemente richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cdc, sez. giur. Campania, 4.6.2025, n. 188; sez. giur. Lombardia, 27.5.2025, n. 85).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed indicato il giudice ordinario, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

4. Atteso che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese del giudizio.

5. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed indica il giudice ordinario, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c.;

b. compensa le spese legali;

c. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.7.2025.

IL GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

IL GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.07.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.07.2025 09:38:16
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03